Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 31 luglio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 31 luglio 2012** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 163

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Stoppa Tommaso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/11/2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Stoppa Tommaso nato a Padova (PD) (Italia) il giorno 10/07/1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "*Doctor medic - profilul Medicina - specializarea Stomatologie*" rilasciato in data 23/10/2007 con il n. 11, serie A1 Nr. 0031736, dalla "*Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara*" - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTA la nota n. 8908/19.03.2012, con cui il Ministero romeno dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, a seguito di richieste di informazioni da parte di questa Amministrazione, ha dichiarato la regolarità del titolo in possesso del Sig. Stoppa Tommaso.

ACCERTATA la completezza della documentazione prodotta dall'interessato;

VISTO, in particolare, il "*Certificat*" rilasciato in data 24.04.2012 dal "*Ministerul Sanatatii-Directia Generala Resurse Umane si Certificare*", con cui la competente Autorità romena attesta che il Sig. Stoppa Tommaso ha esercitato le attività di odontoiatra previste all'art. 36 della Direttiva 2005/36/CE, effettivamente, legalmente e principalmente in Romania per una durata di 3 anni consecutivi negli ultimi 5 precedenti il rilascio del Certificato in questione;

ACCERTATO il possesso, da parte del Sig. Stoppa Tommaso, dei diritti acquisiti specifici dei dentisti;

ACCERTATA la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione, sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "*Doctor medic - profilul ;Medicina - specializarea Stomatologie*" rilasciato in data 23/10/2007 con il n. 11, serie A1 Nr. 0031736, dalla "*Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara*" - Romania, al Sig. Stoppa Tommaso, nato a Padova (PD) (Italia) il giorno 10/07/1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Stoppa Tommaso è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08272

DECRETO 25 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Madeira Quintas Rui Miguel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 05/12/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Madeira Quintas Rui Miguel, nato a Elvas - Portogallo il giorno 25/05/1985, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciatura em Psicologia, Ramo de Psicologia Clínica", conseguito in data 15 luglio 2008 presso la "Universidade de Évora" (Portogallo), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 25 maggio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciatura em Psicologia, Ramo de Psicologia Clínica", conseguito in data 15 luglio 2008 presso la "Universidade de Évora" (Portogallo) dal Sig. Madeira Quintas Rui Miguel, nato a Elvas - Portogallo il giorno 25/05/1985, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il Dott. Madeira Quintas Rui Miguel è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08273

DECRETO 26 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonio Jamile Karina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 11 aprile 2011, con la quale la Sig.ra Antonio Jamile Karina, nata a San Paolo (SP, Brasile) il 6 agosto 1971, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Grau de Médico", rilasciato, in data 6 dicembre 1995, dalla "Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo", con sede a San Paolo (SP, Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 26 maggio 2011 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 19 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Antonio Jamile Karina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Grau de Médico", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Grau de Médico", rilasciato, in data 6 dicembre 1995, dalla "Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo", con sede a San Paolo (SP, Brasile), alla Sig.ra Antonio Jamile Karina, nata a San Paolo (SP, Brasile) il 6 agosto 1971, cittadina brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Antonio Jamile Karina è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08274

DECRETO 26 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bahmani Sangsari Aghileh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 15 luglio 2005, con la quale la Sig.ra Bahmani Sangsari Aghileh, nata a Varamin (Iran) il 26 dicembre 1966, cittadina iraniana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Dottorato in medicina", conseguito in data 22 settembre 1998 presso l'Università delle Scienze Mediche "Shahid Beheshti", con sede a Teheran (Iran), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 13 dicembre 2005 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 19 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Bahmani Sangsari Aghileh è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Dottorato in medicina", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Dottorato in medicina", conseguito in data 22 settembre 1998 presso l'Università delle Scienze Mediche "Shahid Beheshti", con sede a Teheran (Iran), dalla Sig.ra Bahmani Sangsari Aghileh, nata a Varamin (Iran) il 26 dicembre 1966, cittadina iraniana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Bahmani Sangsari Aghileh è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08275

DECRETO 26 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Semikova Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 24 gennaio 2011, con la quale la Dr.ssa Semikova Maria, nata a Vladivostok (Russia) il 25 marzo 1971, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "УДОСТОВЕРЕНИЕ", rilasciato in data 19 marzo 2003, con n. 11, dal Ministero della sanità della Federazione Russa, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 28 aprile 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 26 aprile 2012 e in data 17 maggio 2012, a seguito della quale la Dr.ssa Semikova Maria è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato "УДОСТОВЕРЕНИЕ", rilasciato in data 19 marzo 2003, con n. 11, dal Ministero della sanità della Federazione Russa alla Dr.ssa Semikova Maria, nata a Vladivostok (Russia) il 25 marzo 1971, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

2. La Dr.ssa Semikova Maria, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Napoli, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08276

DECRETO 26 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Cabib Atabales Christopher Elliot, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 8 novembre 2011, con la quale il Sig. Cabib Atabales Christopher Elliot, nato a Santiago (Cile) il 17 luglio 1980, in possesso della doppia cittadinanza italiana e cilena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Titulo de Médico Cirujano", conseguito in data 4 gennaio 2005 presso la Pontificia Università Cattolica del Cile, con sede a Santiago (Cile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

TENUTO CONTO che nella riunione del 1° dicembre 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 19 aprile 2012 e in data 7 maggio 2012, a seguito della quale il Sig. Cabib Atabales Christopher Elliot è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Titulo de Médico Cirujano", in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Titulo de Médico Cirujano", conseguito in data 4 gennaio 2005 presso la Pontificia Università Cattolica del Cile, con sede a Santiago (Cile), dal Sig. Cabib Atabales Christopher Elliot, nato a Santiago (Cile) il 17 luglio 1980, in possesso della doppia cittadinanza italiana e cilena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. Il Dr. Cabib Atabales Christopher Elliot è autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08277

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Firker Annika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 3.11.2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Firker Annika, nata a Hohenmőlsen (Germania) il giorno 31.5.1981, cittadina tedesca, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo denominato "Diplom Psychologin", conseguito il 26.3.2008 presso l'Università "Justus Liebig" di Gissen (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, che ha trasferito al Ministero della salute la competenza in materia di riconoscimento dei titoli di psicologo e psicoterapeuta;

VISTA la nota in data 22 dicembre 2008 con la quale il Ministero della Giustizia ha trasmesso a questo Dicastero l'istanza di riconoscimento della sig.ra Firker Annika, corredata della relativa documentazione;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

VISTI gli articoli 16, 18, 19 del predetto Decreto legislativo;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 del citato art. 16, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato Decreto legislativo, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

TENUTO CONTO che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 giugno e 14 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Firker Annika è risultata idonea;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Diplom Psychologin", conseguito il 26.3.2008 presso l'Università "Justus Liebig" di Gissen (Germania) dalla Sig.ra Firker Annika, nata a Hohenmőlsen (Germania) il giorno 31.5.1981, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. La Dott.ssa Firker Annika è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08278

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanzetta Raffaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione dell'attività psicoterapeutica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza in data 15/06/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Vanzetta Raffaela, nata a Bolzano il giorno 06/03/1966, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo denominato "Psychotherapeutin - Systemische Familientherapie", rilasciato in data 1° dicembre 2003 dalla "ÖAS - Österreichische Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien" di Vienna (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

VISTI gli articoli 16, 18, 19 del predetto Decreto legislativo;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 del citato art. 16, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato Decreto legislativo, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

TENUTO CONTO che nella riunione del 28 aprile 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 giugno e 14 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Vanzetta Raffaela è risultata idonea;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo denominato "Psychotherapeutin - Systemische Familientherapie", rilasciato in data 1° dicembre 2003 dalla "ÖAS - Österreichische Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien" di Vienna (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Psychotherapeutin - Systemische Familientherapie", rilasciato in data 1° dicembre 2003 dalla "ÖAS - Österreichische Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien" di Vienna (Austria) alla Sig.ra Vanzetta Raffaela, nata a Bolzano il giorno 06/03/1966, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo che autorizza all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia;

2. La Dott.ssa Vanzetta Raffaela è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica previa iscrizione all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08279

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Pilacuan España Juan Carlos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 11 maggio 2011, con la quale il Sig. Pilacuan España Juan Carlos, nato a Tulcán (Ecuador) il 28.06.1977, cittadino ecuadoregno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Doctor en Psicologia Clinica", rilasciato il 15 settembre 2005 dall' "Universidad Cristiana Latinoamericana" di Quito (Ecuador), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO l'art. 60 del predetto D.Lgs. n. 206/2007;

VISTO il comma 2 del citato art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, l'abrogazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 e del D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229;

VISTO, altresì, il comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, ferma restando l'attribuzione all'autorità competente di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 206/2007 della scelta relativa alla eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;

VISTO il comma 4 del medesimo art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede che ogni riferimento, in vigenti disposizioni di legge, ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del predetto D.Lgs. n. 206/2007;

TENUTO CONTO che nella riunione del 1.12.2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 14 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Pilacuan España Juan Carlos è risultato idoneo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Doctor en Psicologia Clinica", rilasciato il 15 settembre 2005 dall'Universidad Cristiana Latinoamericana" di Quito (Ecuador), al sig. Pilacuan España Juan Carlos, nato a Tulcán (Ecuador) il 28.06.1977, cittadino ecuadoregno, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo;

2. Il dott. Pilacuan España Juan Carlos è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di psicologo previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08280

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ingrid Ethel Williams Weinzettel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 21 febbraio 2011, con la quale la Sig.ra Ingrid Ethel Williams Weinzettel, nata il 26.03.1975 a Paranà (Argentina), cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Licenciada en Psicología", conferito in data 28 ottobre 2002 dalla "Universidad Adventista del Plata" di Libertados San Martin (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO l'art. 60 del predetto D.Lgs. n. 206/2007;

VISTO il comma 2 del citato art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, l'abrogazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 e del D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229;

VISTO, altresì, il comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, ferma restando l'attribuzione all'autorità competente di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 206/2007 della scelta relativa alla eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;

VISTO il comma 4 del medesimo art. 60 del D.Lgs. n. 206/2007, che prevede che ogni riferimento, in vigenti disposizioni di legge, ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del predetto D.Lgs. n. 206/2007;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19.09.2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 14 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Ingrid Ethel Williams Weinzettel è risultata idonea;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Licenciada en Psicología", conferito in data 28 ottobre 2002 dalla "Universidad Adventista del Plata" di Libertados San Martin (Argentina), alla sig.ra Ingrid Ethel Williams Weinzettel, nata il 26.03.1975 a Paranà (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo;

2. La dott.ssa Ingrid Ethel Williams Weinzettel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08281

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Viñarás Sánchez Javier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza in data 19/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Viñarás Sánchez Javier, nato a Caracas - Venezuela il giorno 19/10/1981, di cittadinanza spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Psicología", rilasciato in data 31 gennaio 2008 dalla "Universitat de Barcelona" di Barcellona (Spagna), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

VISTI gli articoli 16, 18, 19 del predetto Decreto legislativo;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 del citato art. 16, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato Decreto legislativo, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

TENUTO CONTO che nella riunione del 13 gennaio 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 giugno e 14 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Viñarás Sánchez Javier è risultato idoneo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Licenciado en Psicología", rilasciato in data 31 gennaio 2008 dalla "Universitat de Barcelona" di Barcellona (Spagna), al Sig. Viñarás Sánchez Javier, nato a Caracas - Venezuela il giorno 19/10/1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. Il Dott. Viñarás Sánchez Javier è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08282

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Calso Cosimo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza in data 3 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Calso Cosimo, nato a San Pietro Vernotico (BR) il giorno 2 gennaio 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo denominato "Master" in "Sciences humaines et sociales, à finalité Recherche, Mention Psychologie, spécialité Psychologie: approches fondamentales et appliquées", rilasciato in data 17 giugno 2011 dalla "Université d'Angers" (Francia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

VISTI gli articoli 16, 18, 19 del predetto Decreto legislativo;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 del citato art. 16, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato Decreto legislativo, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

TENUTO CONTO che nella riunione del 23 febbraio 2012 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 giugno e 14 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Calso Cosimo è risultato idoneo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Master” in “Sciences humaines et sociales, à finalité Recherche, Mention Psychologie, spécialité Psychologie: approches fondamentales et appliquées”, rilasciato in data 17 giugno 2011 dalla “Université d’Angers” (Francia) al Sig. Calso Cosimo, nato a San Pietro Vernotico (BR) il giorno 02/01/1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. Il Dott. Calso Cosimo è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di “Psicologo”, previa iscrizione all’albo degli Psicologi, sez. A dell’Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08283

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tavenaux Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza in data 05/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Tavenaux Maria, nata a Bratislava - Slovacchia il giorno 15/12/1983, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplom-Psychologin", rilasciato in data 12 febbraio 2010 dall'Università statale "Johann Wolfgang Goethe-Universität" di Francoforte sul Meno (Germania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

VISTI gli articoli 16, 18, 19 del predetto Decreto legislativo;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 del citato art. 16, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato Decreto legislativo, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

TENUTO CONTO che nella riunione del 23 febbraio 2012 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 giugno e 14 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Tavenaux Maria è risultata idonea;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Diplom-Psychologin", rilasciato in data 12 febbraio 2010 dall'Università statale "Johann Wolfgang Goethe-Universität" di Francoforte sul Meno (Germania), alla Sig.ra Tavenaux Maria, nata a Bratislava - Slovacchia il giorno 15/12/1983, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. La Dott.ssa Tavenaux Maria è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08284

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rebeca Rubio Fernandez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 24.6.2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Rebeca Rubio Fernandez, nata ad Aviles (Spagna) il giorno 7.10.1983, cittadina spagnola, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo denominato "Licenciada en Psicologia", conseguito il 14.9.2006 presso l' "Universidad de Oviedo" (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, che ha trasferito al Ministero della salute la competenza in materia di riconoscimento dei titoli di psicologo e psicoterapeuta;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

VISTI gli articoli 16, 18, 19 del predetto Decreto legislativo;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 del citato art. 16, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato Decreto legislativo, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 25 novembre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 giugno e 14 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Rebeca Rubio Fernandez è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di psicologo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato " Licenciada en Psicologia", conseguito il 14.9.2006 presso l' "Universidad de Oviedo" (Spagna), dalla Sig.ra Rebeca Rubio Fernandez, nata ad Aviles (Spagna) il giorno 7.10.1983, cittadina spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. La Dott.ssa Rebeca Rubio Fernandez è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08285

DECRETO 28 giugno 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Valentina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 21.10.2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Olaru Valentina Mihaela, nata a Sibiu (Romania) il giorno 13.9.1976, cittadina rumena, ha chiesto al Ministero della salute il riconoscimento del titolo "Licenţăt în Psihopedagogie", conseguito in data 16 giugno 2000 presso l' "Universitatea Lucian Blaga din Sibiu" di Sibiu (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

VISTO il proprio decreto in data 10.08.2010 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 9 (nove) mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie:
psicobiologia e psicologia fisiologica; psicologia dinamica; legislazione e deontologia professionale.

VISTA la lettera del 15.10.2010 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Olaru Valentina Mihaela ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 9 mesi;

VISTO che detto tirocinio è iniziato in data 5.12.2011 ed è stato effettuato presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, Facoltà di medicina e psicologia, per un periodo complessivo di 9 mesi**;**

PRESO ATTO della nota in data 27.4.2012 con la quale il Prof. Cristiano Violani, Vice Preside Vicario del corso di laurea in psicologia presso la Sapienza Università di Roma, ha trasmesso le relazioni finali concernenti lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Olaru Valentina Mihaela;

PRESO ATTO delle valutazioni favorevoli espresse nelle suddette relazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenţăt în Psihopedagogie", conseguito in data 16 giugno 2000 presso l' "Universitatea Lucian Blaga din Sibiu" di Sibiu (Romania), dalla Sig.ra Olaru Valentina Mihaela, nata a Sibiu (Romania) il giorno 13.9.1976, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

Art. 2

La D.ssa Olaru Valentina Mihaela è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo previa iscrizione all'Ordine degli psicologi territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08286

DECRETO 3 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Foretic Dusanka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina d'emergenza-urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 30 maggio 2011, con la quale la Dr.ssa Foretic Dusanka, nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il 23 marzo 1955, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "UVJERENJE O POLOŽENOM SPECIJALISTIČKOM ISPITU", rilasciato, in data 6 luglio 1990, dal Comitato della Repubblica per la sanità, il lavoro e gli affari sociali di Sarajevo della Repubblica socialista della Bosnia-Erzegovina, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina d'emergenza-urgenza;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19 settembre 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 26 aprile 2012 e in data 17 maggio 2012, a seguito della quale la Dr.ssa Foretic Dusanka è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il Dr. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato "UVJERENJE O POLOŽENOM SPECIJALISTIČKOM ISPITU", rilasciato, in data 6 luglio 1990, dal Comitato della Repubblica per la sanità, il lavoro e gli affari sociali di Sarajevo della Repubblica socialista della Bosnia-Erzegovina alla Dr.ss Foretic Dusanka, nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il 23 marzo 1955, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina d'emergenza-urgenza.

2. La Dr.ssa Foretic Dusanka, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Prato, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina d'emergenza-urgenza, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08287

DECRETO 9 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Anna Lubińska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra e di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 25/05/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Katarzyna Anna Lubińska nata a Kielce (Polonia) il giorno 21/3/1979, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Lekarza stomatologa" rilasciato in data 15/06/2004 con il n. 3589 dalla Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie - Polonia, corredato del titolo "Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego" rilasciato in data 04/10/2005 dal Centrum Egzaminów Medycznych - Lodz – Polonia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTA la medesima istanza del 25/05/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Katarzyna Anna Lubińska ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Specjalisty w dziedzinie ortidoncja" rilasciato in data 18/10/2011 con il n. 0782/2011.2/13 dal Centrum Egzaminów Medycznych - Lodz - Polonia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Lekarza stomatologa" rilasciato in data 15/06/2004 con il n. 3589 dalla Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie - Polonia, corredato del titolo "Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego" rilasciato in data 04/10/2005 dal Centrum Egzaminów Medycznych - Lodz – Polonia, alla Sig.ra Katarzyna Anna Lubińska, nata a Kielce (Polonia) il giorno 21/3/1979, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Katarzyna Anna Lubińska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Specjalisty w dziedzinie ortidoncja" rilasciato dal Centrum Egzaminów Medycznych - Lodz - Polonia - in data 18/10/2011 con il n. 0782/2011.2/13 alla Sig.ra Katarzyna Anna Lubińska, nata a Kielce (Polonia) il giorno 21/3/1979, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Art. 4

La Sig.ra Katarzyna Anna Lubińska, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08288

DECRETO 9 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Larisa Hejdová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/05/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Larisa Hejdová nata a Mariupol (Ucraina) il giorno 05/12/1956, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplom neurologie prvního stupně" rilasciato in data 17/10/1991 con il n. 77139-P dal "Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze" - Repubblica federativa Ceca e Slovacca - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurologia;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

VISTO in particolare il certificato di matrimonio rilasciato in data 30/04/1992;

PRESO ATTO che dalla suddetta documentazione si evince che la Sig.ra Larisa Bernardovna Prokešová nata a nata a Mariupol (Ucraina) il giorno 05/12/1956 titolare del titolo di "Diplom neurologie prvního stupně" rilasciato in data 17/10/1991 con il n. 77139-P dal "Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze" - Repubblica federativa Ceca e Slovacca - è la stessa persona di Larisa Hejdová e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

VISTO il certificato del "Ministerstvo Zdravotnictví" della Repubblica Ceca, in data 26/03/2012, n. 12180-L, protocollo 11303/2012/VZV, nel quale si attesta che la qualifica di medico specialista in neurologia in possesso della dr.ssa Larisa Hejdová viene considerata, dal sistema legale della Repubblica Ceca, equivalente al Diploma di specializzazione indicato dalla Repubblica Ceca nell'allegato V, punto 5.1.2 della Direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplom neurologie prvního stupně" rilasciato dal "Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze" - Repubblica federativa Ceca e Slovacca – in data 17/10/1991 con il n. 77139-P alla Sig.ra Larisa Bernardovna Prokešová, nata a Mariupol (Ucraina) il giorno 05/12/1956, di cittadinanza ceca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neurologia.

Art. 2

La Sig.ra Larisa Hejdová già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Cosenza è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neurologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08289

DECRETO 9 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Doreen Sharav, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 03/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Doreen Sharav nata a Lubben/Spreewald (Germania) il giorno 13/11/1976, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 03/07/2003 dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTO il documento identificativo esibito dall'interessata;

VISTO in particolare il passaporto rilasciato dalla Repubblica Federale di Germania alla sig.ra Sharav nata Schwarzer Doreen nata a Lubben-Spreewald (Germania) il giorno 13/11/1976 recante il n. 287905382;

PRESO ATTO che dal suddetto documento identificativo si evince che la Sig.ra Schwarzer Doreen nata a Lubben-Spreewald (Germania) il giorno 13/11/1976, di cittadinanza tedesca, titolare del titolo denominato "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 03/07/2003 dal Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania è la stessa persona di Sharav Doreen, nata a Lubben-Spreewald (Germania) il giorno 13/11/1976;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Zeugnis über die Ärztliche Prüfung” rilasciato dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania – in data 03/07/2003 alla Sig.ra Doreen Schwarzer, nata a Lubben/Spreewald (Germania) il giorno 13/11/1976, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Doreen Sharav è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A08290

DECRETO 11 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sighiartau Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione B (dottore in tecniche psicologiche).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 19/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sighiartau Ileana, nata a Viseu de Sus - Romania il giorno 13/05/1960, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenţiat în Psihologie", conseguito in data 2 luglio 2011 presso la "Universitatea 'Spiru Haret' din Bucureşti" di Bucarest (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo sezione B (dottore in Tecniche psicologiche);

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 25 maggio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di “Licenţiat în Psihologie”, conseguito in data 2 luglio 2011 presso la “Universitatea ‘Spiru Haret’ din Bucureşti” di Bucarest (Romania) dalla Sig.ra Sighiartau Ileana, nata a Viseu de Sus - Romania il giorno 13/05/1960, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di dottore in Tecniche psicologiche.

2. La Dott.ssa Sighiartau Ileana è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di “Dottore in Tecniche psicologiche”, previa iscrizione all’albo degli Psicologi, sez. B dell’Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08291

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gadaleta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GADALETA Cristina**, nata a Ansbach (Germania) il giorno 22 dicembre 1986, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) conseguito in Germania presso la Scuola di qualificazione professionale per la cura e l'assistenza ai malati – Associazione Evangelica Diakonia Berlin-Zehlendorf e. V. sita nell'Ospedale di Rothenburg ob der Tauber in data 3 settembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2008 la signora **GADALETA Cristina** ha ricevuto dal Regierung von Mittelfranken (Governo del Mittelfranken) l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria);

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 14 maggio 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale della richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE e che il titolo in questione è quello indicato, per la Germania, nell'allegato V, punto 5.2.2., della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) conseguito in Germania presso la Scuola di qualificazione professionale per la cura e l'assistenza ai malati – Associazione Evangelica Diakonia Berlin-Zehlendorf e. V. sita nell'Ospedale di Rothenburg ob der Tauber in data 3 settembre 2008, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) a partire dal giorno 1 ottobre 2008, dalla signora **GADALETA Cristina**, nata a Ansbach (Germania) il giorno 22 dicembre 1986, cittadina italiana, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **GADALETA Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08292

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Poernbacher Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **POERNBACHER Verena**, nata a Brunico (BZ) il giorno 1 febbraio 1984, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester" (infermiera diplomata) conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per mestieri sanitari della TILAK GmbH ad Innsbruck in data 6 marzo 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che sul predetto titolo il cognome della richiedente è scritto **PÖRNBACHER**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente austriaca in data 28 maggio 2008, e relativa traduzione, che certifica che il diploma in possesso dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è quello indicato, per l'Austria, nell'allegato V.2, punto 5.2.2, della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester" (infermiera diplomata) conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per mestieri sanitari della TILAK GmbH ad Innsbruck in data 6 marzo 2008 dalla signora **PÖRNBACHER Verena**, nata a Brunico (BZ) il giorno 1 febbraio 1984, cittadina italiana, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente, signora **POERNBACHER Verena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08293

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chestimenova Dobrinka Zhelyazkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CHESTIMENOVA Dobrinka Zhelyazkova**, nata a Parvomay (Bulgaria) il 26 novembre 1961, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра – общ профил" (infermiera professionale – indirizzo generale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di formazione di personale medico con istruzione secondaria superiore speciale di Haskovo nell'anno 1983, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di Servizi e, in particolare, nella seduta del 5 giugno 2008, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota prot. DGRUPS/0061956-P del 3 dicembre 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza di Servizi, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 4 semestri, pari a 1800 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline nelle quali è stata riscontrata una carenza formativa: medicina e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica in area critica, medicina legale, medicina del lavoro, economia ed organizzazione aziendale, scienze infermieristiche generali: modelli assistenziali (teorie del nursing, processo di nursing e strumenti operativi, cartella infermieristica, linee guida, protocolli, procedure), infermieristica clinica in geriatria e in riabilitazione, organizzazione professionale, etica professionale;

VISTA la nota del 3 gennaio 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota del 6 giugno 2012, prot. n. 399, con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Sassari ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "медицинска сестра – общ профил" (infermiera professionale – indirizzo generale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di formazione di personale medico con istruzione secondaria superiore speciale di Haskovo nell'anno 1983, dalla signora **CHESTIMENOVA Dobrinka Zhelyazkova**, nata a Parvomay (Bulgaria) il 26 novembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **CHESTIMENOVA Dobrinka Zhelyazkova** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08294

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Przybyl Joanna Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PRZYBYŁ Joanna Monika**, nata a Sandomierz (Polonia) il 28 settembre 1985, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "licencjat pielęgniarstwa" (laurea breve in infermieristica) conseguito in Polonia presso l'Istituto Statale Superiore Tecnico-Economico del sacerdote Bronisław Markiewicz – Istituto di Protezione di Salute a Jarosław nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 2 gennaio 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “licencjat pielęgniarstwa” (laurea breve in infermieristica) conseguito in Polonia presso l’Istituto Statale Superiore Tecnico-Economico del sacerdote Bronisław Markiewicz – Istituto di Protezione di Salute a Jarosław nell’anno 2011 dalla signora **PRZYBYŁ Joanna Monika**, nata a Sandomierz (Polonia) il 28 settembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PRZYBYŁ Joanna Monika** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08295

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Staneva Denka Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **STANEVA Denka Georgieva**, nata a Lovech (Bulgaria) il giorno 30 giugno 1978, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" (infermiera) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di Medicina di Pleven – Collegio di Veliko Tarnovo nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi e, in particolare, nella seduta del 24 aprile 2008, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota prot. DGRUPS/0036585-P del giorno 20 agosto 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi, pari a 90 Crediti Formativi Universitari relativi al secondo semestre del 2° anno di studi ed al primo e secondo semestre del 3° anno di studi, comprendenti sia la formazione teorica che pratica, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline nelle quali è stata riscontrata una carenza formativa: medicina e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica in area critica, medicina legale, medicina del lavoro, economia ed organizzazione aziendale, scienze infermieristiche generali: modelli assistenziali (teorie del nursing, processo di nursing e strumenti operativi, cartella infermieristica, linee guida, protocolli, procedure), infermieristica clinica in geriatria e in riabilitazione, organizzazione professionale, etica professionale;

VISTA la nota del 23 settembre 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota del 21 maggio 2012 con la quale la Coordinatrice delle attività di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede decentrata di Lecce ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svoltosi presso il Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "медицинска сестра" (infermiera) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di Medicina di Pleven – Collegio di Veliko Tarnovo nell'anno 2000, dalla signora **STANEVA Denka Georgieva**, nata a Lovech (Bulgaria) il giorno 30 giugno 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **STANEVA Denka Georgieva** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08296

DECRETO 12 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Müller Marit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

CONSIDERATO che, in virtù di Regolamenti CEE ed accordi bilaterali, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini dei Paesi che appartengono al cosiddetto Spazio Economico Europeo e che, pertanto, le norme comunitarie concernenti la libera circolazione dei lavoratori si applicano anche all'Islanda, al Liechtenstein ed alla Norvegia;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MÜLLER Marit**, nata a Tromsø (Norvegia) il 18 luglio 1984, cittadina norvegese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Sykepleier" (infermiera) conseguito in Norvegia presso la "Høyskolen Diakonova" di Oslo in data 14 dicembre 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 10 gennaio 2008 la signora **MÜLLER Marit** ha ricevuto dall'Ufficio Statale autorizzazioni per il personale sanitario di Oslo l'abilitazione conferita dallo Stato norvegese per l'esercizio della professione di "Sykepleier";

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente norvegese in data 14 giugno 2012, il quale attesta, tra l'altro, che la formazione professionale acquisita dalla richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Norvegia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Sykepleier” (infermiera) conseguito in Norvegia presso la “Høyskolen Diakonova” di Oslo in data 14 dicembre 2007, con abilitazione ad esercitare l’attività professionale di “Sykepleier” a partire dal giorno 10 gennaio 2008, dalla signora **MÜLLER Marit**, nata a Tromsø (Norvegia) il 18 luglio 1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MÜLLER Marit** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08297

DECRETO 16 luglio 2012.

Rettifica del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Mindroiu Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto direttoriale in data 28 marzo 2012, prot. DGPROF/IV/0015311/P-31/3/2012 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Asistent Generalist**"** (infermiere generalista) conseguito in Romania, nell'anno 1999, dalla Sig.ra Mindroiu Vasilica coniugata Nichita nata a Macin (Romania) il giorno 17 settembre 1975;

RILEVATO che nell'art.1 del suddetto provvedimento, per mero errore materiale, la professione che la richiedente è stata autorizzata ad esercitare in Italia è stato indicato in quella di **"**Infermiere Pediatrico**"** anziché in quella di **"**Infermiere**".**

RILEVATO , inoltre, che, nelle premesse e nell'art. 1 del predetto decreto, risulta errato il cognome con il quale l'interessata ha conseguito il titolo professionale di cui trattasi;

VISTA la richiesta dell'interessata proposta in data 11 luglio 2012, di rettifica del predetto decreto direttoriale;

RITENUTO, necessario provvedere alle rettifiche;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

Il decreto direttoriale in data 28 marzo 2012, prot. DGPROF/IV/0015311 /P-31/3/2012, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di “Asistent Generalist” (infermiere generalista), conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Avicenna” di Braila nell’anno 1999 dalla signora Mindroiu Vasilica, coniugata Nichita, cittadina rumena nata a Macin (Romania) il 17 settembre 1975, è modificato come segue: nell’art.1, le parole “professione di infermiere pediatrico” sono sostituite con le parole “professione di Infermiere”; nelle premesse e nell’art. 1 il nominativo Mindroiu Vasilica, è sostituito con il nominativo Mandroiu Vasilica.

Art. 2

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 marzo 2012.

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08298

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Campana Obando Melania Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CAMPANA OBANDO Melania Patricia,** cittadina italiana, nata a Ambato (Ecuador) il 27 aprile 1969, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Licenciada en Enfermeria", conseguito in Ecuador nell'anno 1995, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art.1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, convertito in legge dall'art.1 della legge 8 gennaio 2002, n.1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Eupolis Lombardia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

ACQUISITO, nella seduta del 16 febbraio 2012, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art.16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n.206 del 2007;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, valutato il titolo, sentito il parere del rappresentante di categoria, avendo verificato una differenza nel percorso formativo rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di Infermiere, ha subordinato il riconoscimento del titolo al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti discipline: neurologia, ortopedia e traumatologia;

VISTO il proprio decreto in data 26 marzo 2012, prot. n.15126-P in data 30 marzo 2012 con la quale questa Amministrazione ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: neurologia, ortopedia e traumatologia;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale la Sig.ra **CAMPANA OBANDO Melania Patricia** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 1995 presso l'Universidad Central di Quito (Ecuador) dalla Sig.ra **CAMPANA OBANDO Melania Patricia, c**ittadina italiana nata ad Ambato (Ecuador) il giorno 27 aprile 1969**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **CAMPANA OBANDO Melania Patricia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08299

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hojda Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **HOJDA Ioana,** nata a Borsa (Romania) l' 1 dicembre 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **TOMOIAGA Ioana;**

VISTO il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **HOJDA;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 16 marzo 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011 dalla signora **Tomoiaga Ioana,** coniugata **Hojda** nata a Borsa (Romania) l' 1 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente **Hojda Ioana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08327

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudosa Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **TUDOSA Gabriela,** nata a Tirgu Neamt (Romania) il 4 gennaio 1981, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 16 marzo 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2011 dalla signora **Tudosa Gabriela,** nata a Tirgu Neamt (Romania) il 4 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Tudosa Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08328

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Racauteanu Maria Rugerria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Racauteanu Maria Rugerria,** nata a Falticeni (Romania) il 22 agosto 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Davila" di Onesti nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 2 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Davila" di Onesti nell'anno 2011 dalla signora **Racauteanu Maria Rugerria,** nata a Falticeni (Romania) il 22 agosto 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Racauteanu Maria Rugerria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08329

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Panci Victorita Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PANCI Victorita Laura,** nata a Borsa (Romania) il 16 gennaio 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **TELCSAN Victorita Laura;**

VISTO il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **PANCI;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 14 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011 dalla signora **Telcsan Victorita Laura,** coniugata **Panci** nata a Borsa (Romania) il 16 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Panci Victorita Laura** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08330

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cozma Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **COZMA Nicoleta,** nata a Cozmesti (Romania) il 26 aprile 1970, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 11 novembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2011 dalla signora **Cozma Nicoleta,** nata a Cozmesti (Romania) il 26 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente **Cozma Nicoleta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08331

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Nicoleta Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Filip Nicoleta Liliana**, nata a Bals (Romania) il 13 settembre1982 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno **2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Lupu Nicoleta Liliana;**

VISTO il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **Filip;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Slatina nell’anno **2010** dalla sig.ra **Lupu Nicoleta Liliana**, coniugata **Filip** nata a Bals (Romania) il giorno 13 settembre 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Filip Nicoleta Liliana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08332

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Badea Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Badea Alexandra,** nata a Ploiesti (Romania) il 25 febbraio 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Regina Maria De Romana" di Ploiesti nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 2 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Regina Maria De Romania" di Ploiesti nell'anno 2011 dalla signora **Badea Alexandra,** nata a Ploiesti (Romania) il 25 febbraio 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Badea Alexandra** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08333

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pitulec Simona Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PITULEC Simona Marcela,** nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 24 giugno 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 14 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno 2011 dalla signora **Pitulec Simona Marcela,** nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 24 giugno 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente **Pitulec Simona Marcela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08334

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hojda Diana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **HOJDA Diana Maria,** nata a Borsa (Romania) il 21 agosto 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **COMAN;**

VISTO il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **HOJDA;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 14 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011 dalla signora **Coman Diana Maria,** coniugata **Hojda** nata a Borsa (Romania) il 21 agosto 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **HOJDA Diana Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08335

DECRETO 16 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stetco Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Stetco Mirela,** nata a Borsa (Romania) il 7 marzo 1979, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo **Grad Mirela;**

VISTO il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **Stetco;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 16 marzo 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus nell'anno 2011 dalla signora **Grad Mirela,** coniugata **Stetco** nata a Borsa (Romania) il 7 marzo 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Stetco Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08336

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Birau Carolina Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Birau Carolina Mariana,** nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il 18 maggio 1979, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 17 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno 2011 dalla signora **Birau Carolina Mariana,** nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il 18 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Birau Carolina Mariana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08316

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Paulescu Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Paulescu Lucian**, nato a Timisoara (Romania) il 28 novembre 1981 cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2003** dal sig. **Paulescu Lucian**,

nato a Timisoara (Romania) il giorno 28 novembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Paulescu Lucian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08317

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Faur Florica Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Faur Florica Adriana,** nata a Beius (Romania) il 5 novembre 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale "Henri Coanda" di Stei nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 10 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale "Henri Coanda" di Stei nell'anno 2011 dalla signora **Faur Florica Adriana,** nata a Beius (Romania) il 5 novembre 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Faur Florica Adriana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08318

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Ghizela Noemi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Nagy Ghizela Noemi,** nata a Arad (Romania) il 20 dicembre 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 12 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell'anno 2010 dalla signora **Nagy Ghizela Noemi,** nata a Arad (Romania) il 20 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Nagy Ghizela Noemi** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08319

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Popa Mircea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor **Popa Mircea,** nato a Calafat (Romania) il 25 giugno 1969, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Gheorghe Titeica" di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 2 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Gheorghe Titeica" di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010 dal signor **Popa Mircea,** nato a Calafat (Romania) il 25 giugno 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Popa Mircea** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08320

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Parau Costel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Parau Costel**, nato a Targoviste (Romania) l' 11 agosto 1982 cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru

Haret” di Targoviste nell’anno **2009** dal sig. **Parau Costel**, nato a Targoviste (Romania) il giorno 11 agosto 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Parau Costel** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08321

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Iordache Elena Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Iordache Elena Alina,** nata a Calafat (Romania) il 14 marzo 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria "Sfantul Iosif" di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 2 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria "Safantul Iosif" di Craiova nell'anno 2011 dalla signora **Iordache Elena Alina,** nata a Calafat (Romania) il 14 marzo 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Iordache Elena Alina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08322

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Muntean Cerasela Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Muntean Cerasela Corina,** nata a Petrosani (Romania) il 31 dicembre 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Devila" di Calan nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 17 gennaio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Devila" di Calan nell'anno 2011 dalla signora **Muntean Cerasela Corina,** nata a Petrosani (Romania) il 31 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Muntean Cerasela Corina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08323

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dudan Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Dudan Florica**, nata a Craiova (Romania) il 13 novembre 1967 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Craiova nell'anno **2000**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Craiova nell'anno **2000** dalla sig.ra **Dudan**

Florica, nata a Craiova (Romania) il giorno 13 novembre 1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Dudan Florica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08324

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Rusu Ionela,** nata a Galati (Romania) il 24 febbraio 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Galati nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 24 novembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Galati nell'anno 2011 dalla signora **Rusu Ionela** nata a Galati (Romania) il 24 febbraio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Rusu Ionela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08325

DECRETO 17 luglio 2012.

Riconoscimento, al sig. Nagy Zsolt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor **Nagy Zsolt,** nato a Gheorgheni (Romania) il 3 maggio 1988, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Eugen Nicoara" di Reghin nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 9 gennaio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Eugen Nicoara" di Reghin nell'anno 2011 dal signor **Nagy Zsolt,** nato a Gheorgheni (Romania) il 3 maggio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Nagy Zsolt** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A08337

DECRETO 18 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Perez Naranjo Tahis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **PEREZ NARANJO Tahis,** nata a Ciudad Habana (Cuba) il giorno 21 agosto 1975, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito a **Cuba,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter,* del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall' Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione di Milano;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 1998 presso l' Instituto Superior de Ciencias Medicas de La Habana (Cuba) dalla Sig.ra **PEREZ NARANJO Tahis,** nata a Ciudad Habana (Cuba) il giorno 21 agosto 1975**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **PEREZ NARANJO Tahis,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A08326

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-149) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.